



**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. Modifiche degli articoli 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e Maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Cause di decadenza) e 25 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- 2. Proposta di annullamento di n. 822.487 azioni proprie in portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.**

1. Modifiche degli articoli 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e Maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Cause di decadenza) e 25 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica degli articoli 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e Maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Cause di decadenza) e 25 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, nei termini e con le modalità di seguito precisati.

Si propone di modificare il comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto (inviare le restanti previsioni) al fine di adeguarne il testo al tenore del vigente art. 83-*sexies*, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") come da ultimo modificato dal D.Lgs. 91/2012, applicabile agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Trattasi quindi di un mero adeguamento alle disposizioni normative vigenti; per il dettaglio delle previsioni si rinvia alla tabella che segue ove sono evidenziate le modifiche proposte rispetto al testo in vigore dell'articolo 15 dello Statuto.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 15.) <i>Intervento e voto.</i>	Articolo 15.) <i>Intervento e voto.</i>
Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.	Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.	La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Qualora le azioni della Società siano ammesse alla	Qualora le azioni della Società siano ammesse alla

<p>negoziiazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. In tal caso, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>	<p>negoziiazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, per tale intendendosi la data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, la data di ciascuna convocazione. In tal caso, Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p>Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.</p>	<p>Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di</p>
<p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere</p>	<p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere</p>

<p>effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p>voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>
---	---

Si propone di modificare il comma 4 dell'articolo 17 dello Statuto (invariate le restanti previsioni) in materia di *quorum* dell'assemblea straordinaria per la modifica di alcune clausole statutarie, al fine di eliminare i riferimenti agli articoli 7 e 23 dello Statuto, in quanto l'applicazione del *quorum* del voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale, in qualunque convocazione, per l'approvazione assembleare delle modifiche degli articoli 7 e 23 non appare più giustificata in considerazione del vigente testo dei predetti articoli. Resta pertanto ferma la maggioranza qualificata (voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale, in qualunque convocazione) per le deliberazioni assembleari di modifica dell'articolo 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), dell'articolo 19 (relativo al numero, durata e compenso degli amministratori) e dello stesso articolo 17. E' stato inoltre precisato che le modifiche agli articoli 6, 17 e 19 necessarie ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili agli emittenti quotati in un mercato regolamentato italiano saranno in ogni caso approvate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, senza applicazione del *quorum* qualificato. Per il dettaglio delle previsioni si rinvia alla tabella che segue ove sono evidenziate le modifiche proposte rispetto al testo in vigore dell'articolo 17 dello Statuto.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 17.) <i>Competenze e Maggioranze.</i>	Articolo 17.) <i>Competenze e Maggioranze.</i>

<p>L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), 7, 19 e 23 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), 7, e 19 e 23 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale, restando inteso che le modifiche ai predetti articoli necessarie ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili agli emittenti quotati in un mercato regolamentato italiano saranno in ogni caso approvate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.</p>
---	--

Si propone di modificare l'articolo 19 dello Statuto in tema di nomina e composizione del consiglio di amministrazione al fine di prevedere: (i) un numero variabile di componenti dell'organo amministrativo da stabilirsi all'atto della nomina assembleare tra un minimo di tre e un massimo di nove, fermo restando che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; (ii) che la nomina dell'organo amministrativo avvenga mediante applicazione del meccanismo del voto di lista, disciplinando altresì le modalità di presentazione, deposito e pubblicazione delle liste e riservando alla lista di minoranza un componente del consiglio di

amministrazione; (iii) la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione nel caso in cui per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea. Per il dettaglio delle previsioni si rinvia alla tabella che segue ove sono evidenziate le modifiche proposte rispetto al testo in vigore dell'articolo 19 dello Statuto.

Si precisa che le modifiche proposte ed individuate nei nuovi commi da 4 a 12 compresi dell'articolo 19 opereranno e disciplineranno la nomina dell'organo amministrativo con decorrenza:

a) dalla venuta meno dell'intero Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato dall'assemblea in parte ordinaria;

b) dall'iscrizione dello Statuto modificato nel Registro delle Imprese e quindi come per legge ove l'assemblea in parte ordinaria non nomini per qualsiasi ragione un nuovo Consiglio di Amministrazione.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 19.) <i>Numero, durata e compenso degli amministratori.</i></p>	<p>Articolo 19.) <i>Numero, durata e compenso degli amministratori.</i></p>
<p>La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p> <p>Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità</p>	<p>La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di nove amministratori. e dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p> <p>Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del</p>

<p>di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile</p> <p>In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 membri del consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.</p>	<p>bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del consiglio. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (di seguito l'“Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF”). Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo ad almeno un componente del consiglio di amministrazione.</p> <p>La nomina del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati secondo un numero progressivo.</p> <p>Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ex art. 122 del TUF non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione ai fini della presentazione della lista (i) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; ed (ii) è attestata mediante la comunicazione per</p>
--	---

L'intervento e il voto in assemblea di cui all'articolo 15 del presente Statuto ovvero mediante altra idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza se così stabilito nell'avviso di convocazione dell'assemblea, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine e con le medesime modalità, devono depositarsi presso la sede sociale: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF; (ii) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari pro tempore vigenti.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno tre giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli

amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF, il candidato non indipendente ex art. 148 TUF eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente ex art. 148 TUF non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente ex art. 148 TUF secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro

sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 codice civile, in modo da assicurare la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile.

I commi da 4 a 12 compresi del presente articolo operano e disciplinano la nomina dell'organo amministrativo con decorrenza:

	<p>a) dalla venuta meno dell'intero Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato dall'assemblea ordinaria in data 22 febbraio 2013;</p> <p>b) dall'iscrizione di questo Statuto nel Registro delle Imprese ove l'assemblea ordinaria in data 22 febbraio 2013 non abbia nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 membri del consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.</p>
--	---

La modifica dell'articolo 20 dello Statuto che si propone è richiesta per una esigenza di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 19 come sopra proposto.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 20.) <i>Cause di decadenza.</i>	Articolo 20.) <i>Cause di decadenza.</i>
Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.	Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Si propone di modificare l'articolo 25 dello Statuto in materia collegio sindacale con l'inserimento di un nuovo comma volto a consentire, verificandosi le condizioni indicate nel testo proposto, lo svolgimento in teleconferenza e/o videoconferenza delle riunioni dell'organo di controllo.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 25.) <i>Collegio sindacale.</i>	Articolo 25.) <i>Collegio sindacale.</i>
La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in	I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della

<p>ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p>	<p>loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>Le riunioni del collegio sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>
---	--

Si precisa che la presente proposta di deliberazione non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di Sesa S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di modificare conformemente alle proposte del Consiglio di Amministrazione gli articoli 15, 17, 19, 20 e 25 dello Statuto, approvandone espressamente i seguenti nuovi testi:

Articolo 15 nuovo testo

“Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, per tale intendendosi la data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario, la data di ciascuna convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.”

Articolo 17 nuovo testo

“L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM.

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali) e 19 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale, restando inteso che le modifiche ai predetti articoli necessarie ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili agli emittenti quotati in un mercato regolamentato italiano saranno in ogni caso approvate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.”

Articolo 19 nuovo testo

“La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove amministratori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

*L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del consiglio. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (di seguito l'“**Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF**”). Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo ad almeno un componente del consiglio di amministrazione.*

La nomina del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati secondo un numero progressivo.

Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ex art. 122 del TUF non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione ai fini della presentazione della lista (i) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; ed (ii) è attestata mediante la comunicazione per l'intervento e il voto in assemblea di cui all'articolo 15 del presente Statuto ovvero mediante altra idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza se così stabilito nell'avviso di convocazione dell'assemblea, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine e con le medesime modalità, devono depositarsi presso la sede sociale: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF; (ii) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari pro tempore vigenti.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno tre giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nella

persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF, il candidato non indipendente ex art. 148 TUF eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente ex art. 148 TUF non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente ex art. 148 TUF secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 codice civile, in modo da assicurare la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 148 TUF, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile.

I commi da 4 a 12 compresi del presente articolo operano e disciplinano la nomina dell'organo amministrativo con decorrenza:

- a) dalla venuta meno dell'intero Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato dall'assemblea ordinaria in data 22 febbraio 2013;*
- b) dall'iscrizione di questo Statuto nel Registro delle Imprese ove l'assemblea ordinaria in data 22 febbraio 2013 non abbia nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione.”*

Articolo 20 nuovo testo

“Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.”

Articolo 25 nuovo testo

“La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del collegio sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il soggetto verbalizzante.”

2) di conferire mandato al Presidente per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di

iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Milano, il 6 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

2. Proposta di annullamento di n. 822.487 azioni proprie in portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di annullamento di n. 822.487 azioni ordinarie proprie, prive di indicazione del valore nominale, senza riduzione dell'importo numerico del capitale sociale, nei termini e con le modalità di seguito precisati.

Si ricorda che n. 822.487 azioni ordinarie in portafoglio sono state acquistate dalla Società ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5 c.c., nell'ambito della procedura di liquidazione delle azioni che hanno esercitato il diritto di recesso in conseguenza della fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ritiene preferibile procedere all'annullamento delle predette azioni proprie, aumentando in tal modo il valore di ciascuna azione e massimizzandone la redditività. L'annullamento delle azioni permette, infatti, di incrementare la porzione di utile assegnata a ciascuna azione (*"earning per share"*).

L'annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, come sopra detto, avverrà senza riduzione dell'importo numerico del capitale sociale, con corrispondente riduzione del numero di azioni ordinarie in circolazione e contestuale aumento del valore nominale inespreso di ciascuna azione. In tal modo, escluso ogni possibile richiamo al disposto dell'art. 2445 c.c., l'intera operazione proposta sarà immediatamente eseguibile, in conformità all'orientamento della dottrina prevalente, ormai pacificamente accettato e recepito dalla Massima n. 37 del 19 novembre 2004 approvata dal Consiglio Notarile di Milano. Da ciò consegue la modifica dell'Articolo 6 dello Statuto sociale come di seguito indicato (restando invariate le ulteriori clausole statutarie contenute nell'Articolo 6 che quindi vengono omesse).

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 6.) <i>Capitale sociale e azioni.</i>	Articolo 6.) <i>Capitale sociale e azioni.</i>
Il capitale sociale ammonta a Euro 36.996.032,00 ed è diviso in n. 12.764.317 Azioni Ordinarie, n. 150.000 Azioni Speciali e n. 1.350.316 Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale ammonta a Euro 36.996.032,00 ed è diviso in n. 12.764.317 11.941.830 Azioni Ordinarie, n. 150.000 Azioni Speciali e n. 1.350.316 Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale.

Si precisa che la presente proposta di deliberazione non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di Sesa S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1.) di annullare tutte le n. 822.487 azioni ordinarie proprie senza valore nominale di titolarità della Società, mantenendo invariato l'attuale capitale sociale, procedendo ad ogni relativo adempimento di natura contabile;

2.) di dare pertanto atto che il capitale sociale di Euro 36.996.032 risulta, con efficacia dalla iscrizione delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese, diviso in numero 11.941.830 azioni ordinarie, n. 150.000 azioni speciali e n. 1.350.316 azioni riscattabili, tutte prive di indicazione del valore nominale;

3.) di modificare, conseguentemente a tutto quanto sopra deliberato, il primo comma dell'Articolo 6 dello Statuto Sociale come segue:

“Il capitale sociale ammonta a Euro 36.996.032,00 ed è diviso in n. 11.941.830 Azioni Ordinarie, n. 150.000 Azioni Speciali e n. 1.350.316 Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale.”

4.) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Milano, il 6 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente